



CPVO

Community Plant Variety Office
Ufficio comunitario delle varietà vegetali

CESSIONI DEI DIRITTI - VALIDITÀ

Le facciamo notare che:

1. Non esiste un modulo ufficiale per le cessioni dei diritti.
2. In linea con la sua politica di "*laissez-faire*", l'Ufficio rispetta l'approccio delle parti interessate stabilito tramite contratto.
3. L'Ufficio non intende indurre alcuna parte a cedere i propri diritti.

Occorre tener presente che esistono tre tipi di cessioni:

1. Cessione del diritto a presentare una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e di detenere i diritti di proprietà intellettuale sulla varietà in questione.
2. Cessione della domanda per la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali presso l'UCVV.
3. Cessione del diritto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali concessa dall'UCVV.

L'atto di cessione richiesto può essere costituito da qualsiasi atto di disposizione di un diritto effettuato dal titolare dello stesso, come, ad esempio, un contratto, un atto di cessione, una lettera, un testamento o qualsiasi altro documento che abbia lo scopo di trasferire un diritto dal suo legittimo titolare a un'altra parte.

L'atto di cessione sarà considerato valido a condizione di contenere i seguenti elementi:

1. Il nome della persona che cede il diritto (titolare originario) e della persona che lo acquisisce (nuovo titolare). Nel caso si tratti di una persona giuridica (ad es. una Società di persone o di capitali) bisogna indicare la persona fisica avente diritto a rappresentare legalmente la stessa nonché il ruolo da essa ricoperto. Questa informazione permette all'Ufficio di valutare la validità della/le firma/e presente/i nel documento di cessione.
2. Il riferimento del costituente e/o la denominazione della varietà vegetale.
3. Il taxon botanico di appartenenza della varietà vegetale.
4. Il territorio interessato, ossia dove il titolo è valido (Unione Europea).
5. Il trasferimento, formulato in maniera chiara, del diritto a presentare una domanda di concessione di privativa o della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o della privativa stessa, se già concessa. Le facciamo notare che una mera licenza non costituisce un trasferimento valido per l'Ufficio, poiché non prevede alcun trasferimento di proprietà.
6. Il documento deve essere datato.
7. Se il costituente è un lavoratore dipendente, la titolarità alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali deve essere determinato in secondo la legislazione nazionale applicabile al rapporto di lavoro nel cui contesto la varietà è stata creata, scoperta e sviluppata, come indicato dall'articolo 11.4 del regolamento 2100/94. A tal fine, il diritto nazionale applicabile dovrà essere necessariamente indicato.
8. Una copia digitale del documento richiesto è sufficiente. Tuttavia, potrà essere richiesto il documento in originale oppure una copia autenticata del documento stesso in caso di dubbio.
9. La cessione deve inoltre contenere le firme di entrambe le parti se essa viene effettuata durante la procedura della domanda di concessione o dopo la concessione della privativa (articoli 23 e 26 del Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio). Se la cessione viene effettuata prima del deposito della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali presso l'UCVV, il requisito della firma sarà valutato secondo le normative nazionali applicabili alla cessione. In ogni caso, si raccomanda che entrambe le parti firmino l'atto di cessione.

L'Ufficio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Nadège Grantham

Responsabile del Registro U.C.V.V.